

D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001. – Art.16

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

(...)

Articolo 16 *Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali*(Art. 16 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del D.Lgs n. 387 del 1998) ⁽⁸⁸⁾ ⁽⁸⁹⁾

1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'*articolo 4* esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza;

a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'*articolo 6*, comma 4; ⁽⁸⁴⁾

b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'*articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni; ⁽⁸⁶⁾

e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'*articolo 21*;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'*articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103*;

g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; ⁽⁸⁵⁾

l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; ⁽⁸⁷⁾

l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva ^{(87) (90)}.

2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.

3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.

4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.

(84) Lettera inserita dall'*art. 38, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(85) Lettera aggiunta dall'*art. 38, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(86) Lettera inserita dall'*art. 8, comma 10*, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*; vedi, anche, il *comma 15-bis del medesimo art. 8*, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla *L. 122/2010*.

(87) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 24*, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

(88) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 57, comma 2-bis*, D.L. 14 agosto

**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, l' art. 1, comma 467, L. 30 dicembre 2021, n. 234.

(89) *In deroga a quanto disposto dal presente articolo, vedi l'art. 1, comma 2, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 123.*

(90) *Vedi, anche, le linee guida adottate con Deliberazione 26 marzo 2019, n. 215.*

(...)